

FAQ - SUL NUOVO REGIME FORFETTARIO

1) Quali sono i requisiti per aderire al regime forfettario?

Risposta: limite di compensi 65.000 euro

limite di beni strumentali acquistabili ABROGATO

limite per spese di lavoro dipendente ABROGATO

Cause ostative:

Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio dell'attività:

- partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

2) Come mi devo comportare nel regime forfettario nel caso di esercizio di più attività per il calcolo del limite dei ricavi?

Risposta:.

Esempio: ipotesi in cui si svolge sia l'attività di biologo nutrizionista sia l'attività di commercio,

bisogna verificare i ricavi distinti per attività:

ricavi da attività di biologo 20.000

ricavi da attività di commercio 10.000

in questo caso si dovranno compilare due righe indicando per ciascuna riga i ricavi corrispondenti ai due codici Ateco professionista + commerciante. A ciascuna riga sarà applicato il diverso coefficiente di redditività.

Dal quadro LM a prescindere delle righe compilate, risulterà il reddito imponibile al quale applicare l'imposta sostitutiva del 5% o del 15%.

3) Qual è il coefficiente di redditività per le attività professionali?

Risposta: il coefficiente di redditività è pari al 78%.

4) che cosa si intende per coefficiente di redditività?

Risposta: è la base imponibile su cui calcolare l'imposta sostitutiva del 15 o 5%, in quanto i costi non rilevano.

5) Ma, concretamente come si effettua il calcolo?

Risposta: ipotizziamo ricavi per euro 15.000, coefficiente di redditività 78% = 11.700 – 1000 cassa di previdenza = 10.700 riduzione imposta sostitutiva del 5% = 10700*5% = 535 euro.

6) Sono un lavoratore dipendente con un reddito lordo di 25.000 euro annui, nel caso di apertura di partita iva posso optare per il regime forfettario?

Risposta: Sì, l'unico limite di esclusione riguarderà quei soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

7) quanto tempo si può permanere nel regime forfettario?

Risposta: Senza limiti di tempo, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di legge.

8) Se nel 2014 ho optato per il regime dei minimi posso continuare ancora a permanere non avendo ancora raggiunto i limiti di fuoriuscita? o devo passare al regime forfettario?

Risposta: può continuare col regime dei minimi fino a naturale scadenza.

9) sono socio in una società sas posso aderire al regime forfettario?

Risposta: no, prima deve cedere le quote e poi aderire al regime forfettario.

10) quale dicitura va indicata in fattura per il regime forfettario?

Risposta: Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge 145/2018. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.

11) se i ricavi in regime forfettario superano il limite dei 65.000 cosa si deve fare?

Risposta: si permane nel regime per l'anno in corso, cioè senza la decadenza immediata, fuoriuscita dal regime dall'anno successivo e entrata nel regime ordinario.

12) quali sono i vantaggi fiscali nel regime forfettario?

Risposta: imposta sostitutiva del 5% per i primi cinque anni per le start up e poi 15% che sostituisce IRPEF, Irap, addizionali. e non applicabilità dell'iva.

13) nel regime forfettario si è tenuti alla compilazione degli indici sintetici di redditività (ISA)?

Risposta: no, sono esonerati.

14)nel regime forfettario si è tenuti alla compilazione dello spesometro?

Risposta: No, esonero della compilazione dello spesometro. Abrogato dal 2019

15)nel regime forfettario si è tenuti alla redazione dei registri iva?

Risposta: Nessun obbligo di tenuta dei registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), ma solo di numerare progressivamente le fatture e conservarle

16)Nel regime forfettario si è tenuti alla compilazione della dichiarazione iva?

Risposta: No, esonero dalla presentazione della dichiarazione iva.

17)Nel regime forfettario si è tenuti all'obbligo della compilazione della fattura elettronica?

Risposta: No, sono esonerati.

18)I contribuenti forfettari sono sostituti d'imposta?

Risposta: i contribuenti forfettari, non sono mai sostituti d'imposta e dunque non operano mai ritenute sui compensi erogati a qualsiasi titolo. Questo vuol dire che sono esonerati dal rilascio della certificazione unica e l'invio del modello 770.

19)In sostituzione del modello 770,quali adempimenti bisogna fare?

Risposta: devono indicare nella dichiarazione dei redditi i codici fiscali dei soggetti a cui hanno erogato compensi.

20)Come funziona la certificazione unica per gli autonomi?

Risposta: La certificazione unica (CU)è il modello di Certificazione che deve essere rilasciato anche agli autonomi per certificare i redditi percepiti . Tale CU, deve essere quindi compilata da tutte quelle imprese o da professionisti che nel corso dell'anno si sono avvalse di professionisti con Partita IVA e di collaboratori anche occasionali per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo.

Questi , sono quindi intesi come "datori di lavoro" del lavoratore autonomo e come sostituti di imposta tenuti alla consegna del CU entro il 31 marzo di ogni anno al professionista/collaboratore e al suo invio all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo .

Per chiarimenti inviare quesito ad assistenzafiscale@enpab.it